

Allegato A

**TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE
PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI (TUBR)**

Allegato A

Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Oggetto	6
Articolo 3 Condizioni generali di ammissibilità al bonus sociale rifiuti	7
Articolo 4 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle utenze oggetto di compensazione della spesa.....	7
Articolo 5 Individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti	9
Articolo 6 Individuazione delle utenze agevolabili	9
Articolo 7 Verifica delle condizioni di ammissione	10
Articolo 8 Verifica del vincolo di unicità	10
Articolo 9 Quantificazione del bonus sociale rifiuti.....	11
Articolo 10 Riconoscimento dell'agevolazione	11
Articolo 11 Quantificazione e riconoscimento del bonus sociale nei casi di gestori non iscritti a SGAt	12
Articolo 12 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale	13
Articolo 13 Trattamento dei dati personali.....	14
Articolo 14 Obblighi informativi per i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti	15
Articolo 15 Comunicazioni da inviare agli utenti finali	16
Articolo 16 Obblighi informativi di SGAt.....	16
Articolo 17 Obblighi informativi di CSEA	17
Articolo 18 Monitoraggio delle erogazioni e del processo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti	18

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico** è la società Acquirente Unico S.p.A.;
- **ambito o bacino di affidamento** del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- **ambito tariffario** è il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- **ANCI** è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- **anno di competenza del bonus** è l'anno di validità della relativa attestazione ISEE;
- **attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** comprende le operazioni di:
i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- **attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani** sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità, secondo il Metodo tariffario rifiuti *pro tempore* vigente;
- **ATRIF** è l'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione 13 giugno 2023, 263/2023/E/rif;
- **attestazione ISEE** è l'attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Codice pratica** è il codice univoco associato a ogni pratica relativa al nucleo

familiare ISEE;

- **Codice Privacy** è il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **Dichiarante** è colui che sottoscrive la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU** è la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi dell’articolo 10 del “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, presentata dal dichiarante al fine di ottenere l’attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **disagio economico** è lo stato di vulnerabilità in cui versa l’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani diretto qualora rientri in una delle seguenti condizioni:
 - a) è componente di un nucleo familiare il cui ISEE risulti non superiore a 9.530 euro;
 - b) è componente di un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico il cui ISEE risulti non superiore a 20.000 euro;
- **Documento di riscossione** è l’avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente di governo dell’Ambito** è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- **Ente territorialmente competente o ETC** è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **enti erogatori** sono i Comuni e gli enti di governo dell’ambito che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 “*applicano ovvero garantiscono l’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 2*”;
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ossia il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con un ISEE non superiore a 20.000 euro;
- **gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in

economia; non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;

- **gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o GTRU** è il gestore che, secondo la definizione del Metodo tariffario *pro tempore* vigente, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **GDPR** è il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **INPS** è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- **ISEE** è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **nucleo familiare ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del computo dell'ISEE;
- **numerosità del nucleo familiare ISEE** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **Regolamento del SII** è il regolamento di funzionamento del SII approvato con deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- **Rifiuti urbani o RU** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- **SGate** è il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall'ANCI;
- **Sistema Informativo Integrato o SII** è il Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **SIUSS** è il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali istituito dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- **TARI** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639, 651 e 652, della legge 147/13;
- **Tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13;
- **utente** è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- **utenza** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
- **utenze domestiche** sono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
- **d.P.R. n. 158/99** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- **legge n. 147/13** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- **D.M. 20 aprile 2017** è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”;
- **decreto-legge n. 124/19** è il decreto-legge 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- **legge 28 dicembre 2015, n. 221** è la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali”;
- **d.P.C.M. 21 gennaio 2025** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;
- **deliberazione 575/2024** è la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 575/2024/R/com, recante “Approvazione dello Schema di Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico”;
- **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** è il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti *pro tempore* vigente;
- **TITR** è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all’Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’Allegato A alla deliberazione 21 gennaio 2022, 15/2022/R/rif.

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato A disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025.
- 2.2 In particolare, il presente Allegato A disciplina:
- le modalità di comunicazione dei dati: dall'INPS all'Autorità, per il tramite del SII; tra l'Autorità, gli enti erogatori e i GTRU territorialmente competenti, per il tramite di SGAt, e tra questi ultimi e CSEA, anche per il tramite di SGAt, nonché le modalità di comunicazione dei dati dagli enti erogatori a INPS, per il tramite di SGAt, in caso di utenti minorenni;
 - le modalità di individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti;
 - le condizioni di ammissione, le modalità di riconoscimento, di quantificazione ed erogazione del bonus sociale agli aventi diritto;
 - gli obblighi informativi degli enti erogatori e degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo di quantificazione ed erogazione dell'agevolazione;
 - gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell'Autorità.

Articolo 3

Condizioni generali di ammissibilità al bonus sociale rifiuti

- 3.1 Il bonus sociale rifiuti di cui dell'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto-legge 124/19 è riconosciuto automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico.
- 3.2 Lo stato di disagio economico di cui al precedente comma 1.1 è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

- 3.3 Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU.

Articolo 4

Informazioni propedeutiche all'individuazione delle utenze oggetto di compensazione della spesa

- 4.1 INPS, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, il secondo giorno del mese $n+1$ (dove n è il mese di presentazione della DSU) comunica all'Autorità, per il tramite del SII, l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all'anno a , in base alle DSU ordinarie attestate nel mese n , suddivisi in due classi di agevolazione:
- a) DSU aventi nuclei con $ISEE \leq 9.530$;
 - b) DSU aventi nuclei con $9.530 < ISEE \leq 20.000$ con 4 (o più) figli a carico.
- 4.2 Per ogni DSU di cui al precedente comma 4.1, l'INPS comunica all'Autorità, per il tramite del SII, i seguenti dati:
- a) protocollo della DSU;
 - b) data di presentazione della DSU;
 - c) data di scadenza della DSU;
 - d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;
 - e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;
 - f) codici di eventuali omissioni o difformità;
 - g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
 - h) codici fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;
 - i) numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;
 - j) nome, cognome e codice fiscale del dichiarante.
- 4.3 L'Autorità, tramite il SII, comunica a SGAt in qualità di responsabile del trattamento dati degli enti erogatori, entro il primo giorno del mese di febbraio di ciascun anno $a+1$, i flussi dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili, di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2, ricevuti da INPS entro il secondo giorno del mese di gennaio di ciascun anno $a+1$.
- 4.4 L'Autorità, tramite il SII, comunica a SGAt in qualità di responsabile del trattamento dati altresì agli enti erogatori, tramite SGAt, entro il primo giorno del mese di

- febbraio di ciascun anno $a+2$, i dati di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2 relative a ulteriori DSU, riferite all'anno a , comunicati da INPS nel corso dell'anno $a+1$.
- 4.5 Gli enti erogatori, anche per il tramite dei GTRU, comunicano a INPS tramite SGAt, entro il 1° febbraio dell'anno $a+1$, l'elenco dei codici fiscali dei propri utenti minorenni e INPS comunica, stesso mezzo, l'elenco tra questi di eventuali minori che risultino agevolabili, in quanto dichiaranti una DSU attestata nell'anno a , suddivisi nelle classi di agevolazione di cui al precedente comma 4.1. INPS conserva i dati personali degli utenti minorenni per il tempo strettamente necessario a effettuare le verifiche ai fini dell'erogazione del bonus.
- 4.6 Per ogni DSU il cui dichiarante sia un soggetto minorenne, INPS comunica agli enti erogatori, tramite SGAt, i seguenti dati:
- a) protocollo della DSU;
 - b) data di presentazione della DSU;
 - c) data di scadenza della DSU;
 - d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;
 - e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;
 - f) codici di eventuali omissioni o difformità;
 - g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
 - j) nome, cognome e codice fiscale del dichiarante.
- 4.7 SGAt, entro il 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione i dati di cui ai precedenti commi 4.3 e 4.6 all'ente erogatore territorialmente competente, individuato in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 5, ovvero al GTRU individuato dall'ente erogatore medesimo come responsabile del trattamento dati, previa verifica del vincolo di unicità di cui al successivo articolo 8.

Articolo 5

Individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti

- 5.1 Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAt entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.
- 5.2 Entro il termine di cui al precedente comma, gli enti erogatori designano, tramite SGAt e in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF, il GTRU territorialmente

competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

- 5.3 I GTRU territorialmente competenti di cui al precedente comma 5.2 sono tenuti a iscriversi a SGAt e entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.
- 5.4 I dati funzionali all'erogazione della compensazione vengono messi a disposizione dei GTRU territorialmente competenti di cui al precedente comma 5.3 da SGAt, entro il 1° marzo di ogni anno $a+1$.

Articolo 6

Individuazione delle utenze agevolabili

- 6.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAt e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili in base ai requisiti di cui al successivo articolo 7.
- 6.2 Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAt ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera g).
- 6.3 Nel caso in cui all'unità immobiliare di cui al precedente comma 6.2, dichiarato dal potenziale beneficiario come abitazione, non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il gestore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell'utente.
- 6.4 Ai fini dell'individuazione delle utenze intestate a soggetti minorenni, gli enti erogatori, anche tramite i GTRU, mettono a disposizione di SGAt, entro il 15 gennaio di ciascun anno $a+1$, il codice fiscale associato all'intestatario di tali utenze con riferimento all'anno a .

Articolo 7

Verifica delle condizioni di ammissione

- 7.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente verifica il rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all'utenza agevolabile. In particolare, verifica:

- i. che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile, ovvero nel caso di DSU intestata a un minore con il codice fiscale del minore medesimo;
 - ii. che l'utenza agevolabile sia a uso domestico.
- 7.2 Il gestore, ai fini della compensazione di cui al successivo comma 10.6, verifica altresì la regolarità dei pagamenti: l'utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI/tariffa corrispettiva degli anni precedenti a ciascun anno $a+1$ (fatto salvo il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente).

Articolo 8

Verifica del vincolo di unicità

- 8.1 Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dei precedenti commi 4.2 e 4.6, ANCI, tramite SGAt, effettua per conto degli enti erogatori competenti, prima dell'invio dei dati ai GTRU territorialmente competenti, la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, al fine di garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un'unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile.

Articolo 9

Quantificazione del bonus sociale rifiuti

- 9.1 Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno $a+1$ l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti.
- 9.2 Qualora l'agevolazione sia quantificata rispetto alla Tariffa corrispettiva al netto dell'IVA dovuta nell'anno a , il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvede a effettuare il ricalcolo e il successivo conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall'utente nell'anno a in seguito all'abbattimento della base imponibile dovuto all'applicazione dell'agevolazione.

Articolo 10

Riconoscimento dell'agevolazione

- 10.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno $a+1$ nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.
- 10.2 Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno $a+1$, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.
- 10.3 Nei casi in cui le informazioni relative al beneficiario dell'agevolazione relative a DSU presentate nell'anno a vengano trasmesse da SGAt e nell'anno $a+2$, ai sensi del precedente comma 4.4, il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato nel medesimo anno $a+2$ secondo le modalità di cui ai precedenti commi 10.1 e 10.2.
- 10.4 Il documento di riscossione deve contabilizzare e dare evidenza, ai sensi del comma 6.2, lettera f) del TITR, dell'importo dell'agevolazione riconosciuta, quantificata ai sensi del precedente articolo 9, con riferimento all'anno di competenza dell'agevolazione medesima.
- 10.5 Nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, precedentemente comunicate in ATRIF, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 10.1, il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato dal gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno $a+1$.
- 10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt e, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
- 10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

- 10.8 L'importo di cui al comma 10.6, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

Articolo 11

Quantificazione e riconoscimento del bonus sociale nei casi di gestori non iscritti a SGAt

- 11.1 Nel caso in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente, designato responsabile del trattamento dati dall'ente erogatore ai sensi del precedente comma 5.2, non sia iscritto a SGAt e non sia pertanto possibile rendere automatico l'invio dei flussi di dati funzionali al riconoscimento del bonus, resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere al gestore medesimo il riconoscimento della compensazione.
- 11.2 Nel caso in cui l'ente erogatore territorialmente competente non abbia designato il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente ai sensi dell'ATRIF responsabile del trattamento dati ai sensi del precedente comma 5.2, e non sia pertanto possibile rendere automatico l'invio dei flussi di dati funzionali al riconoscimento del bonus, resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere all'ente erogatore il riconoscimento della compensazione.
- 11.3 I dichiaranti la DSU, con ISEE al di sotto della soglia di cui al precedente comma 4.1, serviti dai GTRU di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2 ricevono dall'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico, apposita comunicazione contenente le informazioni di cui al successivo articolo 15 al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dell'agevolazione.
- 11.4 In questi casi:
- la quantificazione dell'agevolazione deve essere effettuata dai gestori territorialmente competenti ovvero dall'ente erogatore nel rispetto di quanto disposto dai precedenti articolo 7 e articolo 9 entro due mesi dalla richiesta dell'utente;
 - il riconoscimento della compensazione da parte dei gestori territorialmente competenti, ovvero dell'ente erogatore deve essere effettuato con rimessa diretta entro sei mesi dalla richiesta dell'utente, ovvero nel primo documento di riscossione utile qualora compatibile con il predetto termine.
- 11.5 L'Autorità pubblicherà e procederà ad aggiornare annualmente sul proprio sito internet e sul sito di SGAt gli elenchi:
- dei gestori non iscritti a SGAt e all'ATRIF, ove conosciuti;

- degli enti erogatori che non hanno provveduto a designare il GTRU responsabile del trattamento dati ai sensi del precedente comma 5.2.

Articolo 12

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale

- 12.1 In caso di cessazione dell'utenza, per una variazione dell'indirizzo di abitazione di cui al precedente comma 4.2, lettera g), che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente, l'agevolazione dovrà essere quantificata dal GTRU territorialmente competente dell'utenza cessata nell'anno a in base all'importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l'anno a .
- 12.2 L'erogazione della compensazione nel caso di cui al precedente comma 12.1 dovrà essere effettuata attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, erogato mediante bonifico domiciliato, dall'Autorità, per il tramite di CSEA, intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Il bonifico domiciliato potrà essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario e deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione.
- 12.3 Al fine di consentire l'emissione del bonifico di cui al precedente comma 12.2, il GTRU territorialmente competente nell'anno a mette a disposizione di SGAt, entro i termini di cui al successivo comma 14.1 l'esito delle verifiche di ammissibilità, l'ammontare dell'agevolazione quantificata ai sensi del precedente articolo 9, il nominativo e il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e, qualora ne sia a conoscenza, l'indirizzo della nuova abitazione del nucleo familiare anche tramite la comunicazione effettuata dall'utente ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e) del TQRIF, il nuovo indirizzo dell'utente agevolabile.
- 12.4 SGAt, ricevuti i dati di cui al precedente comma 12.3, comunica a CSEA, entro il 15 settembre di ciascun anno $a+1$ e il 1° marzo di ciascun anno $a+2$, il codice pratica, il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo del beneficiario, l'importo dell'agevolazione spettante.
- 12.5 CSEA, anche tramite i soggetti da quest'ultima selezionati nell'ambito della Convenzione stipulata ai sensi della regolazione vigente che operano, previa autorizzazione dell'Autorità in qualità di responsabili del trattamento di CSEA, garantisce la messa in pagamento dei suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione da SGAt, fino al termine di prescrizione del diritto. CSEA provvede altresì a inviare ad Acquirente Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno $a+1$ e il 31 marzo di ciascun anno $a+2$, le medesime informazioni di cui al precedente comma 12.3 e la data di messa in pagamento del bonifico domiciliato, ai fini dell'invio ai beneficiari

della comunicazione contenente le indicazioni per il ritiro del medesimo bonifico. Gli oneri connessi al riconoscimento del bonus sociale rifiuti anche tramite bonifico domiciliato sono a carico del conto *UR₃*, di cui all'articolo 3, comma 3.1 lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

- 12.6 Il contenuto delle comunicazioni di cui al precedente comma 12.5 verrà disposto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

- 13.1 I titolari del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze:

- l'ente erogatore territorialmente competente, anche avvalendosi dei GTRU nominati responsabili del trattamento dati, in relazione alle conseguenti attività di erogazione e rendicontazione a CSEA e al SIUSS dei bonus dallo stesso erogati, cui sono comunicati i dati personali di cui ai commi 4.1, 4.2 e 4.6 dall'Autorità, tramite SGAtè di ANCI, previa nomina, da parte dell'ente erogatore stesso, di ANCI quale responsabile del trattamento relativamente ai dati di competenza territoriale;
- l'Autorità, in relazione all'attività di postalizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, inviate avvalendosi di Acquirente Unico quale responsabile del trattamento, nonché in relazione all'attività di emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze cessate di cui all'articolo 12 e alla conseguente rendicontazione al SIUSS, attività svolta avvalendosi di CSEA, all'uopo nominata responsabile del trattamento, cui sono comunicati, tramite SGAtè, i dati di cui ai medesimi articoli; l'Autorità è altresì autonoma titolare del trattamento di comunicazione dei dati dei beneficiari maggiorenni, di cui ai commi 4.1 e 4.2, da INPS, per il tramite del SII, ad ANCI, per il tramite di SGAtè, nonché dell'attività di gestione dei reclami per la quale viene resa autonoma e specifica informativa e per i cui adempimenti ANCI mette a disposizione dell'Autorità, o di terzi appositamente nominati responsabili del trattamento dati dalla stessa, i dati presenti su SGAtè relativi alle pratiche del bonus sociale rifiuti;
- la CSEA, in relazione all'attività di verifica sugli importi riconosciuti dai GTRU, svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a) del proprio Statuto, e per l'attività di compensazione degli importi erogati dagli stessi ai beneficiari dell'agevolazione, cui sono comunicati, tramite SGAtè, i dati personali di cui al comma 14.1;
- INPS, ferme restando le competenze in materia di ISEE, in relazione all'attività di comunicazione all'Autorità dei dati dei potenziali beneficiari maggiorenni, di cui ai

commi 4.1 e 4.2, e di comunicazione agli enti erogatori dei dati dei beneficiari minorenni, di cui al comma 4.6.

- 13.2 Ciascun titolare di cui al comma 13.1 provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 12 e seguenti del GDPR.
- 13.3 L'ente erogatore, anche per il tramite del GTRU, nella prima comunicazione utile all'utente dell'anno $a + 1$, provvede a inserire una versione sintetica dell'informativa di cui al comma 13.2.

Articolo 14

Obblighi informativi per i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

- 14.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione di SGAt, entro il 31 luglio di ciascun $a+1$ e il 31 gennaio di ciascun anno $a+2$, in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), i seguenti dati:
- codice pratica;
 - esito della verifica delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 7.1 e restituzione dell'esito positivo o negativo della pratica;
 - se la verifica delle condizioni di ammissibilità ha dato esito positivo, importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione (o di emissione del documento di riscossione);
 - l'elenco delle utenze cessate nell'anno a ; in questo caso il gestore comunica altresì se noto il nuovo indirizzo di abitazione del nucleo familiare, l'importo dell'agevolazione dovuta al beneficiario, ovvero l'importo eventualmente compensato.
- 14.2 Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
- provvede, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera k), del TITR, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento su un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla *home page*;
 - è tenuto a inserire nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura: “*Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a , ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx.*”

Articolo 15

Comunicazioni da inviare agli utenti finali

- 15.1 Nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti, Acquirente Unico, per conto dell'Autorità, invia entro la prima settimana di ottobre dell'anno $a+1$ ed entro la prima settimana di aprile dell'anno $a+2$ apposita comunicazione ai soggetti interessati in cui specifica i motivi del mancato riconoscimento dell'agevolazione.
- 15.2 Nei casi di cui al precedente articolo 12, Acquirente Unico, per conto dell'Autorità, invia gli utenti aventi diritto al bonus, entro la prima settimana di ottobre dell'anno $a+1$, apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato di cui al precedente comma 10.2 del presente Allegato.
- 15.3 Nel caso in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti designato responsabile del trattamento dati dall'ente erogatore ai sensi del precedente comma 5.2, non sia iscritto a SGAt, Acquirente Unico, per conto dell'Autorità, invia al soggetto dichiarante la DSU, entro il 1° luglio di ciascun anno $a+1$, apposita comunicazione, utile per richiedere l'agevolazione spettante direttamente al gestore territorialmente competente, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 7.
- 15.4 Nel caso in cui l'ente erogatore territorialmente competente non abbia designato il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente responsabile del trattamento dati ai sensi del precedente comma 5.2, Acquirente Unico, per conto dell'Autorità, invia al soggetto dichiarante la DSU, entro il 1° luglio di ciascun anno $a+1$, apposita comunicazione, utile per richiedere l'agevolazione spettante direttamente all'ente erogatore, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 7.
- 15.5 I contenuti di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo saranno definiti con successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 16

Obblighi informativi di SGAt

- 16.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno $a+1$ e il 1° marzo di ciascun anno $a+2$, gli enti erogatori, tramite SGAt, comunicano alla CSEA i dati di cui al comma 14.1 risultanti dalla rendicontazione dei bonus sociali rifiuti erogati da ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

- 16.2 Ai fini dell'invio agli utenti delle comunicazioni nei casi di mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'omessa iscrizione del gestore l'Autorità, tramite il SII, riceve da SGAt, entro il 1° giugno di ciascun anno $a+1$, le seguenti informazioni:
- codice pratica;
 - nominativo del dichiarante della DSU;
 - indirizzo di abitazione del dichiarante;
 - gestore territorialmente competente, ove noto;
 - ente erogatore territorialmente competente.
- 16.3 Ai fini dell'invio agli utenti delle comunicazioni nei casi di mancato riconoscimento dell'agevolazione per pratiche esitate negativamente, l'Autorità, tramite il SII, riceve da SGAt, entro il 15 settembre di ciascun anno $a+1$ e il 1° marzo di ciascun anno $a+2$, i dati di cui al precedente comma 14.1.
- 16.4 Ai fini della rendicontazione al SIUSS, entro il 15 settembre di ciascun anno $a+1$ e il 1° marzo di ciascun anno $a+2$, SGAt comunica agli enti erogatori i seguenti dati:
- nominativo e codice fiscale del soggetto beneficiario;
 - indirizzo di abitazione del beneficiario;
 - importo dell'agevolazione erogata.

Articolo 17

Obblighi informativi di CSEA

- 17.1 Ai fini della rendicontazione al SIUSS, entro il 15 settembre di ciascun anno $a+1$ e il 1° marzo di ciascun anno $a+2$, CSEA, comunica a INPS, i dati relativi ai bonus sociali rifiuti effettivamente incassati con riferimento ai nuclei familiari di cui all'articolo 12.5.
- 17.2 La comunicazione di cui al precedente comma 17.1 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) nominativo e codice fiscale del beneficiario;
 - b) indirizzo di abitazione del beneficiario;
 - c) importo erogato;
 - d) importo dell'agevolazione incassato dal beneficiario.
- 17.3 CSEA fornisce periodicamente all'Autorità una relazione complessiva degli importi relativi al bonus sociale rifiuti liquidati, dettagliata per ciascun GTRU secondo le modalità e i termini approvati dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti e dal Direttore della Direzione Assetti e Governance Ambientale.

Articolo 18

Monitoraggio delle erogazioni e del processo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti

- 18.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del bonus sociale rifiuti che comprendono, tra l'altro:
- a) il monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 10, articolo 11 e articolo 12;
 - b) il monitoraggio funzionale del processo di erogazione del bonus sociale rifiuti.
- 18.2 ANCI, Acquirente Unico e CSEA supportano le attività di monitoraggio dell'Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest'ultima.
- 18.3 Il monitoraggio di cui al presente articolo ha ad oggetto esclusivamente dati aggregati con modalità tali da non consentire la reidentificazione, neanche indiretta, degli interessati relativi, tra l'altro:
- a) al numero totale dei nuclei familiari aventi diritto al bonus sociale rifiuti come risultanti dalle DSU trasmesse da INPS e all'importo totale erogabile;
 - b) al numero totale dei bonus sociali rifiuti e all'importo totale erogato o compensato per ambito tariffario come dichiarati dai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 14;
 - c) alla verifica adempimenti da parte degli enti erogatori e dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti designati responsabili del trattamento dati ai sensi del precedente comma 5.2, alle disposizioni di cui al presente Allegato e alle relative specifiche tecniche che verranno predisposte da ANCI ai sensi del presente Allegato.
- 18.4 ANCI fornisce all'Autorità, entro il mese di ottobre di ciascun anno $a+1$ e il 15 aprile di ciascun anno $a+2$, una relazione illustrativa del processo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, comprendente altresì una sintesi dell'importo complessivo e dei bonus erogati da ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente per ciascun ambito tariffario, nonché le ulteriori informazioni di competenza di ciascun gestore, ente erogatore e di CSEA funzionali all'attività di monitoraggio di cui al presente articolo, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.